SENT. N. 300/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23949** del registro di Segreteria, proposto da

K.T., nata a *omissis* il *omissis*,

residente in *omissis*, via *omissis* n. 32 int. 15, c.f. *omissis*,

rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Salvini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via Susa n. 42, P.E.C. *avvnicolasalvini01@pec.ordineavvocatitorino.it;*

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Torino Via XX Settembre n. 34, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Zecchini dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso all'odierno esame, la ricorrente espone che l'INPS, a decorrere dal mese di dicembre 2022, ha assoggettato il suo trattamento di reversibilità a una riduzione di euro 201,68, con una rateazione della durata di 28 mesi, sotto la dicitura *"Riduzione Tab. F L. 335/95"* (e dunque per superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F allegata all'art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995).

In data 21/10/2022, l'istituto previdenziale le aveva, infatti, comunicato la formazione di un indebito di euro 5.647,42, conseguente all'esistenza di redditi "*del 2019 diversi da quelli di pensione che ammontano a 39.576,00"*; dal mese di gennaio 2023 aveva altresì sottoposto il predetto trattamento di reversibilità ad una riduzione del 50%, per i medesimi motivi.

La sig.ra K. adduce di percepire, oltre al trattamento pensionistico

in questione, conseguente al decesso del marito e a carico della Gestione Dipendenti Pubblici (consistente in importo lordo annuo di euro 24.757,98 nel 2024), unicamente altra pensione diretta a carico dell'INPS di euro 5.407,61 (importo 2024).

La ricorrente assume, quindi, che la predette determinazioni di indebito e di riduzione del trattamento di reversibilità sarebbero conseguenti ad un errore nella presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 (mod. 730/2020), laddove la medesima aveva indicato sotto la voce *"Redditi diversi"* l'importo di euro 39.576,00, corrispondente in realtà al valore di mercato (stimato tramite perizia nel 2012) di un immobile dalla stessa posseduto in Slovacchia e tenuto a disposizione.

Rimasta senza riscontro la domanda amministrativa di ricostituzione della pensione, presentata in data 17/02/2023, nonché il successivo ricorso

dell’8/09/2023 al Comitato provinciale INPS, in questa sede la ricorrente chiede che venga dichiarata l’illegittimità dei suddetti provvedimenti di indebito e riduzione, evidenziando che i propri redditi, concorrenti con la pensione di reversibilità, sono sempre rimasti sotto le soglie di incumulabilità prevista dalla Tabella F.

L’INPS si è costituito in giudizio, sostenendo che l’accertamento del superamento dei limiti reddituali previsti dalla citata Tabella F allegata all’art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995 è attività obbligatoria e automatizzata, vincolata ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate e dai meccanismi di calcolo centralizzato.

Nel caso di specie, la risultanza di redditi diversi da quelli di pensione per euro 39.576,00 nell’anno 2019 era incompatibile con l’erogazione del trattamento di reversibilità in misura intera, rendendo legittimo e inevitabile il recupero dell’indebito e la riduzione della pensione.

La difesa dell’istituto ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 4 dicembre 2024, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso si appalesa inammissibile.

L'art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 prevede una limitata cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario: il superamento di determinate soglie reddituali (indicate nell’allegata tabella F) determina una serie di riduzioni percentuali del trattamento spettante.

Tale limitata cumulabilità impone un onere a carico dei beneficiari, che sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ente previdenziale ogni fatto sopravvenuto che possa incidere sulla debenza o sull'importo della prestazione (ai sensi, in particolare, degli artt. 86, quarto comma e 197, settimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973).

Il contemperamento tra gli obblighi informativi gravanti sul pensionato e il recupero degli eventuali indebiti sul trattamento pensionistico definitivo è realizzato dall'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a mente del quale *"L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*.

La circolare Inps n. 47/2018 ha precisato che l'Ente può avere cognizione dei redditi del pensionato o direttamente, quando coincidenti con altre prestazioni erogate dall'Istituto medesimo, o indirettamente per il tramite e attraverso l'accesso alla banca dati dell'Amministrazione finanziaria.

Dunque, mentre nel caso di redditi derivanti da prestazioni erogate dallo stesso Ente previdenziale, la fonte di conoscenza (e di conseguente decorrenza del termine per l'azione di recupero), va individuato nel provvedimento di liquidazione fonte del diverso reddito (ovvero, per i periodi successivi, nella materiale erogazione anno per anno), nel caso di dati reddituali a disposizione dell'Amministrazione finanziaria la fonte di conoscenza è costituita dalla trasmissione dei dati alla menzionata Amministrazione da parte del pensionato (cfr., seppur con *focus* sul momento di conoscenza e di conseguente decorrenza del termine per il recupero, questa Sezione, sent. n. 53/2022; conforme, n.

73/2023).

Attraverso la trasmissione da parte del contribuente/pensionato (e con il contenuto dallo stesso dichiarato), i dati entrano giuridicamente nella diponibilità dell'Istituto il quale, come previsto dall'articolo 13 sopra riportato, procede all'attività di verifica in modo continuativo *("L'Inps procede annualmente alla verifica"*) e deve concludere il relativo procedimento con l'eventuale contestazione di indebiti derivanti dal superamento dei limiti di cumulabilità.

2. Così delineato il quadro normativo di riferimento, va rilevato che nella fattispecie in esame la ricorrente ha trasmesso all'Amministrazione finanziaria, nei termini, il modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Mod. 730/2020) per l'anno 2019, contenente i dati reddituali rilevanti per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti di cumulabilità, indicando (sotto la voce *"Redditi diversi"*) un reddito di euro 39.576,00.

Tale reddito comportava il superamento, per l'anno in questione, dei limiti previsti dalla citata Tab. F, con conseguente riduzione del 50% del trattamento di reversibilità spettante e la formazione di un corrispondente indebito.

Tale dato reddituale, come si è visto, è vincolante per l'INPS, che è chiamato semplicemente ad acquisire i dati presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate e a verificare il rispetto dei limiti di cumulabilità.

Ne consegue che, per una diversa determinazione da parte dell'istituto previdenziale in ordine alla necessità di riduzione della pensione e al recupero di eventuali indebiti, è necessaria una correzione e rettifica dei dati trasmessi dal contribuente/pensionato all'Agenzia delle Entrate, attraverso lo strumento della dichiarazione integrativa /modificativa prevista, *ex ceteris,* dall'art. 2,

comma 8, del d.P.R. n. 322/1998, presentabile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione originaria.

Non risulta cha tale necessario adempimento sia stato posto in essere dalla sig.ra K., che si è limitata a sostenere in questa sede,

unilateralmente ma senza conformi riscontri dichiarativi/rettificativi o certificativi da parte dell'A.d.E., l'erroneità dei dati indicati nel modello 730/2020.

In mancanza della rettifica dei dati presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, non è infatti consentito all'INPS di sindacare la correttezza dei medesimi e, soprattutto, la spettanza o meno, ovvero la consistenza, dei redditi dichiarati dal pensionato, trattandosi di materia riservata all'Amministrazione finanziaria.

Non a caso, il citato art. 13 della l. n. 412/1991 attribuisce rilevanza *contra se* all'errore di comunicazione dell'interessato, laddove stabilisce che *"L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite"*; mentre per contro l'irripetibilità consegue solo all'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore, non riscontrabile nel caso di specie.

Allo stesso modo, la revisione dei dati reddituali del pensionato non è consentita a questo Giudice, cui, in mancanza del necessario e preliminare adempimento rettificativo/modificativo da parte dell'interessato (che si presume soggetto a successiva verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate), non può essere rimessa la valutazione e quantificazione dell'esatto reddito riferibile al possesso e alla proprietà di un immobile all'estero. Reddito che, in ogni caso,

diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, non è certo equiparabile a zero (per gli immobili a disposizione detenuti sul territorio nazionale, ad esempio, è comunque ascrivibile un reddito determinato sulla base del valore catastale, mentre per gli immobili esteri si deve applicare l'art. 70 del d.P.R. n. 917/1986 - TUIR).

Ciò non consente, pertanto, alcuna automatica verifica giudiziale di mancato superamento dei suddetti limiti di cumulabilità, né alcuna conseguente valutazione sulla legittimità o illegittimità del provvedimento di indebito e di riduzione del trattamento pensionistico che, allo stato attuale dei dati presenti nella banca dati dell'A.d.E., appaiono formalmente corretti e quali atti dovuti.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, per mancanza dei necessari presupposti atti a vagliare nel merito (innanzitutto in sede amministrativa, ex art. ex art. 153, lettera b, del C.g.c., come incidentalmente rilevato anche nella relazione dell'ufficio competente prodotta dall'INPS, cfr. doc. 1 di parte resistente) la fondatezza della proposta domanda di ricostituzione della pensione e di restituzione dell'indebito, con assorbimento di ogni altra questione.

4. Attesa la pronuncia su questione pregiudiziale ed in ogni caso alla luce della novità e peculiarità della questione trattata, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

DICHIARA il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente